



Comune di Follo

Provincia della Spezia

**INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
E BONIFICA DELL'AREA EX-TIRO A VOLO, LOC.
PIANA BATTOLLA, FOLLO (SP)**

Intervento autorizzato e finanziato con D.G.R.L. n. 800/2020

PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA AMBIENTALE



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Tecnico incaricato:

Dott. Geol. IACOPO TINTI

Collaborazione:

Dott. Geol. GABRIELE AMATO

Dott. LEONARDO NICODEMI



Maggio 2022

Rev. 00 del 06.05.2022



1 Sommario

CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE.....	4
Art. 1 Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 Ammontare dell'appalto.....	4
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto	5
Art. 4 Categoria prevalente e categorie scorporabili	5
Art. 5 Descrizione dei lavori.....	5
Art. 6 Documenti contrattuali	7
Art. 7 Criteri di aggiudicazione dei lavori.....	8
Art. 8 Spese contrattuali.....	9
Art. 9 Valutazione dei lavori	9
Art. 10 Imposta sul valore aggiunto	10
CAPITOLO II - CONTRATTO	11
Art. 11 Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni di appalto	11
Art. 12 Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto	12
Art. 13 Stipulazione del contratto	13
Art. 14 Cauzione provvisoria	13
Art. 15 Garanzia definitiva.....	13
Art. 16 Riduzione della garanzia definitiva	15
Art. 17 Copertura assicurativa a carico dell'impresa.....	15
Art. 18 Trattamento dei lavoratori	16
Art. 19 Piani di sicurezza.....	17
Art. 20 Responsabilità dell'Appaltatore	18
Art. 21 Obblighi ed oneri diversi a carico dell'Appaltatore	19
Art. 22 Proprietà dei materiali di recupero o scavo	23
Art. 23 Consegna dei lavori	23
Art. 24 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori	24
Art. 25 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori, penali	24
Art. 26 Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori	26
Art. 27 Modifiche del contratto in corso di esecuzione	27
Art. 28 Direttore Tecnico di cantiere.....	28
Art. 29 Direttore dei Lavori.....	28
Art. 30 Custodia del cantiere.....	28



Art. 31 Subappalto e cottimo	29
Art. 32 Pagamento dei subappaltatori	32
Art. 33 Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia	32
Art. 34 Danni di forza maggiore	33
Art. 35 Definizione delle controversie	33
Art. 36 Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti	34
Art. 37 Anticipazioni, Pagamenti in acconto, Pagamenti a saldo, Ritardi nei pagamenti, Conto finale	36
Art. 38 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	37
Art. 39 Conto finale e collaudo	38
Art. 40 Revisione dei prezzi contrattuali	38
Art. 41 Disposizioni anticorruzione	39
CAPITOLO III - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI. MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI	40
Art. 42 Disciplinare Tecnico Descrittivo e Prestazionale	40
Art. 68 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori	40
CAPITOLO IV – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE	41
Art. 69 Norme generali	41
Art. 70 Valutazione dei lavori a misura, a corpo	41
Art. 71 Valutazione dei lavori in economia	42
Art. 72 Materiali a piè d'opera	43
Art. 73 Costo della sicurezza	44



CAPITOLO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di bonifica ambientale dell'area dell'ex centro di Tito a Volo in loc. Piana Battolla nel Comune di Follo.

Per un'esauriva descrizione degli interventi, si rimanda a quanto descritto negli elaborati progettuali e nel disciplinare tecnico e prestazionale.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente ad Euro 321.325,79 (trecentoventunomilatrecentoventicinque/79), di cui Euro 311.966,78 per lavori a corpo e a misura ed Euro 9.359,00 per il "costo della sicurezza". Quest'ultimo importo di Euro 9.359,00 non è soggetto a ribasso e non viene posto a base di gara.

L'importo posto a base di gara è pertanto quello per i lavori a corpo e misura ed è pari ad Euro 305.218,00 e su di esso verrà determinato il ribasso d'asta. All'interno dei lavori a misura sono contemplati anche gli oneri di locazione dei terreni calcolati per n° 4 mesi, il cui ammontare di euro 6.000,00 è da intendersi fisso e non ribassabile a meno di diverse condizioni definite dalla stazione appaltante.

L'importo a base di gara per i lavori a corpo e misura pari ad Euro 305.218,00 può essere suddiviso come risulta dal seguente prospetto:

A	LAVORI A MISURA	Euro 311.966,78	
B	LAVORI A CORPO	Euro 0,00	
C	Costo della sicurezza a corpo non soggetto a ribasso d'asta		Euro 9.359,00
	IMPORTO TOTALE		Euro 321.325,79

I lavori a misura sono aggregati nei gruppi di lavorazioni omogenee, indicate nel Disciplinare Tecnico Prestazionale e nel relativo Computo Metrico Estimativo, di ciascuna delle quali viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della Stazione appaltante di disporre le variazioni o addizioni permesse dalla vigente normativa, sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei Lavori può disporre per risolvere aspetti di dettaglio.



ART. 3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata non autenticata ed in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 D.Lgs. 50/2016; a tal fine è fatto salvo quanto prescritto dall'art. 32, comma 8, primo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 4, c. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020.

Il contratto sarà stipulato «a corpo e a misura»; la contabilizzazione del costo della sicurezza verrà effettuata a corpo in funzione dell'avanzamento dei lavori.

L'importo contrattuale sarà pari alla somma fra l'importo posto a base di gara (Euro 299.218,00) al netto del ribasso di aggiudicazione sull'elenco prezzi posto a base di gara, il costo del "canone di locazione" ed il "costo della sicurezza" non soggetti a ribasso (Euro 9.156,54).

ART. 4 CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

Ai fini dell'articolo 84 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., dell'articolo 60 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 12 della Legge n. 80/2014, l'importo complessivo dell'appalto risulta suddiviso nelle categorie di lavoro elencate nel seguente prospetto:

Categorie DPR 207/2010 Allegato A	Descrizione categorie	Lavori (€)	Costo sicurezza (€)	Totale categoria (€)	Percentuale
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	311.966,78	9.359,00	321.325,79	100 %
	TOTALE				100%

ART. 5 DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto riguarda gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale dell'intera superficie dell'ex centro di tiro a volo, ubicato in località Piana Battolla, all'interno del territorio comunale di Follo (SP), facente parte del Parco Naturale Regionale di Montemarcello-Magra-Vara.

L'intervento in progetto è finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria – Settore Ecologia del Dipartimento Territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti – n. 7591 del 09.12.2020, di approvazione della graduatoria degli interventi finanziabili nell'ambito del Programma di interventi in materia ambientale anno 2020 – Bonifiche siti inquinati della Regione Liguria approvato con DGRL n° 800 del 05.08.2020.

L'area interessata dai lavori di bonifica è ubicata all'interno del territorio demaniale della golena in destra idrografica del fiume Vara, il quale ha subito nel corso dell'ultimo decennio importanti modifiche a causa dell'erosione fluviale. La stessa area, essendo stata caratterizzata in passato da attività di tiro al volo sportivo, risulta essere interessata da una contaminazione del suolo superficiale da pallini di



piombo, residui di piattelli e borre di cartucce da sparo, oltre che caratterizzata dalla presenza di strutture prefabbricate ormai in disuso ed in uno stato decadente.

In base ai risultati di specifiche indagini di dettaglio il materiale costituente la porzione più superficiale del suolo, che dovrà essere rimosso ed allocato in specifica area di deposito temporaneo da realizzarsi in prossimità dell'area di bonifica, può essere classificato **rifiuto non pericoloso**.

L'intervento di bonifica, oggetto del presente appalto, comporterà le seguenti attività:

- Predisposizione, allestimento e recinzione delle aree di cantiere;
- Decespugliamento dell'area dalla vegetazione ad alto fusto ed arbustiva e conseguente triturazione sul posto;
- Demolizione delle strutture prefabbricate esistenti con conseguente collocazione dei materiali in cassoni scarrabili e successivo smaltimento;
- Realizzazione delle opere di confinamento idraulico, impermeabilizzazione e protezione da agenti atmosferici dell'area di stoccaggio temporaneo;
- Rimozione selettiva dei rifiuti sopra suolo e decorticamento della porzione superficiale del terreno per uno spessore di circa 30 cm dall'attuale piano di calpestio e conferimento del materiale di risulta in deposito temporaneo;
- Pre-collaudo dei terreni di fondo scavo;
- Caratterizzazione in cumulo dei rifiuti di bonifica, classificazione e conferimento presso impianti di smaltimento e/o recupero;
- Collaudo dei terreni di fondo scavo;
- Ripristino dell'area mediante impiego di materiali inerti certificati approvvigionati dall'esterno preventivamente collocati in deposito in adiacenza all'area di scavo.

L'appalto dei lavori del primo stralcio funzionale è altresì comprensivo:

- di tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi volti all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o i permessi necessari per accedere ai luoghi di lavoro;
- dell'approvvigionamento di materiali, manodopera, mezzi d'opera ed impianti necessari;
- della pulizia, dello sfalcio vegetazionale e della regolarizzazione morfologica dell'area di deposito temporaneo e della viabilità di cantiere;
- della realizzazione dell'area di deposito temporaneo per i materiali di risulta dalla bonifica e della gestione della stessa fino ad avvenuto ripristino dell'area di scavo;
- dell'asportazione, deposito e movimentazione dei rifiuti e dei materiali inerti di riempimento e ripristino dell'area di scavo, incluso il trasporto sino al deposito temporaneo o al sito di scavo;
- di quant'altro necessario all'eliminazione di tutte le cause di rischio per la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente;



- di tutte le misure ed adempimenti per la tutela della salute, la prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nel piano operativo di sicurezza.

Ai sensi del punto a), comma 1), art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'utilizzo di eventuali economie ottenute in fase di gara e/o con altre risorse finanziarie appositamente assentite, la stazione appaltante si riserva la possibilità di far eseguire all'Appaltatore tutte o parte delle opere complementari aggiuntive relative al rimodellamento morfologico del sito per funzioni ludico-ricreative e di attività out-door.

L'importo delle opere complementari aggiuntive, incluso il relativo costo della sicurezza, sarà determinato con eventuale specifico *addendum* di "Computo metrico estimativo lavori complementari".

Le eventuali condizioni di affidamento di queste opere aggiuntive saranno le stesse del contratto principale; le opere saranno valorizzate utilizzando l'Elenco Prezzi Unitari di progetto (come in precedenza definito), sempre applicando l'eventuale ribasso offerto in fase di gara. Eventuali nuovi prezzi, se necessari, verranno definiti sulla base dei criteri riportati nel seguito.

Il tempo utile di esecuzione di queste opere complementari aggiuntive verrà determinato come frazione percentuale della durata utile prevista per i lavori principali.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. La Stazione Appaltante si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato, e a condizione che l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti del Capitolato Generale d'appalto.

ART. 6 DOCUMENTI CONTRATTUALI

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa vigente, risultano dagli elaborati progettuali di seguito elencati allegati al contratto di cui formano parte integrante:

- Relazione tecnica generale del Progetto Operativo di Bonifica
- Relazione specialistica: caratterizzazione e classificazione dei materiali di bonifica
- Tavole grafiche da n° 1 a n° 7 del Progetto Operativo di Bonifica
- Allegati: rapporti analitici
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro economico di progetto
- Capitolato speciale di appalto
- Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Cronoprogramma



In relazione all'ELENCO PREZZI UNITARI si precisa che esso è stato desunto in via prioritaria, per quanto possibile e disponibile, dal Prezzario Lavori Pubblici 2022 della Regione Liguria, della Regione Toscana e della Regione Lombardia.

Per le categorie di lavoro per le quali non è stato possibile ritrovare voci corrispondenti all'interno dei suddetti Prezzari, si è fatto riferimento a prezzari ANAS o a tariffari professionali delle categorie tecniche coinvolte nelle lavorazioni

Per le categorie di lavoro per le quali non è stato possibile ritrovare le voci corrispondenti nei prezzari ufficiali sono state effettuate specifiche analisi comparative, di dettaglio o di mercato, sempre però commisurate ai Prezzari di riferimento citati in precedenza.

Per le lavorazioni i cui prezzi unitari sono desunti dai Prezzari sopra citati, nel Disciplinare Tecnico e Prestazionale sono riportate le descrizioni sintetiche rimandando al contenuto di tali Prezzari il preciso dettaglio di tutti gli oneri compresi nei singoli prezzi; viceversa per le lavorazioni non desunte da essi vengono riportate le descrizioni estese ed autoconclusive.

Per le modalità di misurazione e di contabilizzazione delle lavorazioni i cui prezzi unitari sono desunti dai Prezzari sopra citati, si fa riferimento alla "GUIDA DELLE LAVORAZIONI E NORME DI MISURAZIONE" allegata ai Prezzari regionali 2022; per le lavorazioni non comprese nei Prezzari citati, le rispettive modalità di misurazione sono riportate all'interno delle singole descrizioni.

Stante quanto sopra, i Prezzari ufficiali citati in precedenza e la Guida delle Lavorazioni e Norme e Misurazione allegate sono anch'essi da ritenersi allegati al contratto di cui quindi formano parte integrante; il complesso dei documenti richiamati verrà identificato negli atti contrattuali con l'unica dizione "Elenco prezzi unitari".

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni indicate nel presente schema di contratto, quelle indicate nel contratto di appalto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale
- Contratto di appalto
- Elaborati del progetto esecutivo
- Disciplinare descrittivo e prestazionale
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Descrizioni dei prezzi contrattuali contenute nell'Elenco Prezzi Unitari così come sopra definito.

ART. 7 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

La forma di individuazione dell'impresa prescelta avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a), D.L.76/2020 e s.m.i. con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 1 del medesimo D.L. n. 76/2020.



L'impresa aggiudicataria può svincolarsi dall'offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla data di proposta di aggiudicazione.

ART. 8 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del contratto e quelle di bollo degli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva decisa dal Comune di Follo.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 9 VALUTAZIONE DEI LAVORI

Negli elaborati Disciplinare Tecnico e Prestazionale e Computo Metrico Estimativo è contenuta la descrizione approfondita delle singole lavorazioni e/o forniture; l'Appaltatore dovrà perciò rispettare, oltre alle specifiche indicate negli elaborati grafici, integralmente anche quanto ivi specificato.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori. Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

I prezzi unitari contrattualmente convenuti sono invariabili e comprendono:

- tutte le spese per la fornitura dei materiali, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro



- tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
- le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti e accessori, compreso ogni altro onere necessario a dare compiute a regola d'arte le opere appaltate

L'Amministrazione appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi, qualsiasi altra fornitura e nolo diversi da quelli previsti, che restano pertanto esclusi dall'appalto.

ART. 10 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi separatamente, sarà versato dall'Amministrazione direttamente all'Erario come previsto dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, Legge di Stabilità 2015, con il quale è stato modificato il D.P.R. 633/1972 disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter (c.d. "Split Payment").



CAPITOLO II - CONTRATTO

ART. 11 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore, con la partecipazione alla procedura di affidamento diretto, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e negli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e il progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del Procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto dichiara di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto dei cantieri, dell'esistenza di discariche autorizzate e le condizioni dei luoghi in cui dovranno eseguirsi i lavori senza eccepire alcuna problematica;
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, riconoscendolo a norma di legge ed a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.
- aver preso conoscenza, anche tramite gli Enti Gestori dei relativi servizi del posizionamento e tracciamento delle linee fuori terra e non, di acqua, luce, gas, telefono, fogna bianca e fogna nera esistenti nella zona interessata dai lavori.



L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART. 12 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'appalto, dalle seguenti norme e successive modificazioni:

- L. 20.03.1865 n. 2248 allegato F,
- L. 19.03.1990 n. 55,
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, "Norme in materia ambientale", e successive modifiche e integrazioni normative,
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164"
- Decr. Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L. 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni" di seguito denominato Capitolato Generale,
- D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture",
- D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163",
- L.31.05.1965 n.575, L.13.09.1982 n.646, L.23.12.1982 n.936, L.17.01.1994 n.47 e D.L.vo 8.08.1994 n.490 in materia antimafia,
- D.Lgs. 81/2008 "attuazione dell'articolo 1 della legge 3.08.2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro",

Inoltre l'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:

- della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su richiesta della direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici;
- di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori;



- di ogni altra norma di leggi statali e regionali, decreti, istruzioni ministeriali e regolamenti vigenti inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ART. 13 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare la documentazione necessaria per la stipula del contratto entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o fax, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa. La stipulazione del contratto dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, salvo improcedibilità per motivi non dipendenti dalla ditta appaltatrice e dall'Amministrazione.

È POSTO L'ASSOLUTO DIVIETO DELLA CESSIONE DEL CONTRATTO, SOTTO PENA DI NULLITÀ.

È PURE VIETATA IN MANIERA ASSOLUTA QUALUNQUE PROCURA CHE NON SIA RICONOSCIUTA DAL COMUNE DI FOLLO.

ART. 14 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, primo periodo, D.L. n. 76/2020, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 15 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.

Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia è prestata a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.



Il Comune di Follo può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Il Comune di Follo ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Il Comune di Follo può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento; in tale ipotesi il Comune di Follo attiverà nuova procedura di affidamento diretto.

La garanzia fideiussoria di cui al presente articolo a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Follo.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analogica costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 31 del 19/01/2018.



In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dal Comune di Follo, l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale senza che possa pretendere compensi aggiuntivi o risarcitori.

ART. 16 RIDUZIONE DELLA GARANZIA DEFINITIVA

L'importo della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Tale riduzione è applicabile da parte delle micro, piccole e medie imprese nonché dai raggruppamenti temporanei e dai consorzi ordinari di concorrenti costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese anche in mancanza del possesso di detta certificazione di qualità.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o, in alternativa del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, ove obbligatorio, il possesso delle relative certificazioni e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di applicazione di più di una riduzione il calcolo di ciascuna di quelle successive alla prima dovrà avvenire sull'importo già ridotto ad esito di ognuna delle riduzioni precedentemente effettuate.

ART. 17 COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo dell'art. 103, comma 7, D.Lgs n. 50/2016, fermo restando quanto disposto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare al Comune di Follo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Follo a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.



La polizza del presente comma deve assicurare il Comune di Follo contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 300.000,00 euro ed un massimo di 3.000.000,00 euro. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Follo autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni il Comune di Follo da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Comune di Follo.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.



L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 19 PIANI DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza e di coordinamento è stato redatto dalla Stazione Appaltante ai sensi del del D.Lgs. n. 81/2008; l'appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, quanto previsto nel suddetto piano. Entro quindici giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore ha anche l'obbligo di presentare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Anche il piano di sicurezza operativo forma parte integrante del contratto di appalto.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza e di Coordinamento il Coordinatore in fase di esecuzione potrà sospendere i lavori fino all'avvenuto adeguamento da parte dell'Appaltatore a tali prescrizioni ed oneri, senza che ciò possa comportare richiesta di speciali compensi od indennizzi da parte dell'Impresa. In caso di reiterate e/o gravi inosservanze il Coordinatore in fase di esecuzione potrà anche proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Il COSTO DELLA SICUREZZA è stato determinato in Euro 9.359,00; questo importo non è soggetto a ribasso d'asta. Gli oneri valutati in tale Costo della Sicurezza sono i costi speciali della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come ad esempio i seguenti:

- impostazione base operativa ed installazione box di cantiere e w.c. a funzionamento chimico;
- apprestamenti provvisori e delimitazione aree di cantiere;
- oneri aggiuntivi per l'impianto dei cantieri specificatamente rivolti alla esecuzione delle opere di realizzazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti;
- adozione di procedure lavorative e/o di approntamenti e protezioni provvisorie per l'abbattimento delle polveri e delle frazioni leggere di rifiuti durante gli scavi, i trasporti, la movimentazione e l'abbancamento dei materiali inerti e dei rifiuti;
- adozione di procedure lavorative e/o di approntamenti e protezioni provvisorie per l'utilizzo in sicurezza dei mezzi d'opera (escavatori, pale, perforatrici, ecc.) in presenza di tratti di linea elettrica aerea non dismessa;
- misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti;
- particolari procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- eventuale utilizzo di movieri nel numero adeguato;



- formazione di parapetto provvisorio regolamentare di classe A in sommità dell'argine fluviale e/o formazione di sistema anti-caduta dotato di dispositivo di ancoraggio di tipo C con linee di ancoraggio flessibili orizzontali opportunamente fissato a strutture permanenti o provvisorie di adeguata stabilità e robustezza;
- esecuzione delle lavorazioni secondo le fasi previste nel cronoprogramma;
- formazione di piste, rampe e piazzole per accesso a tutte le aree di lavoro non accessibili direttamente dalla sede stradale – rimessa in pristino;
- messa in opera di tutte le segnaletiche stradali, di preavviso e di sicurezza richieste;
- uso di lamieroni metallici e tavolati e/o ritardi e sospensioni nella realizzazione dei lavori per permettere il passaggio di autoveicoli, anche durante i momenti di lavorazione;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La contabilizzazione del Costo della Sicurezza avverrà a corpo in funzione dell'avanzamento dei lavori.

ART. 20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e ad osservare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sarà dato corso alla procedura di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In caso di notizia di ritardo nel pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, sarà dato corso alla procedura di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 invitando per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni.



La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale. L'Appaltatore inoltre dovrà esibire al Direttore dei Lavori e al Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, qualora ne facciano richiesta, i libri matricola degli operai e fornirne copia.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi delle imprese e dei lavoratori autonomi che opereranno per suo conto nel cantiere e per i quali non sia necessaria la richiesta di subappalto, nonché l'importo dei sub-contratti affidati, prima che questi accedano al cantiere.

Ai sensi della L.R. 38/2007 sono inoltre cause di risoluzione del contratto:

- a) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale o del medico competente nel caso di venir meno degli stessi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- b) le gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- c) le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione; ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 5 della legge 123/2007;
- e) la violazione dell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24, comma 1 della L.R. 38/2007.

Il direttore dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione, nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alla stazione appaltante ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'impresa, nei modi ed entro i termini previsti dal regolamento di attuazione della predetta Legge Regionale.

ART. 21 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal Capitolato Generale ed a quanto specificato nel Capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di seguito elencati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a corpo ed a misura.

- Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori e ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno



sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza.

- Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori.
- L'esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DL o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione dei lavori, e degli eventuali ripristini, compreso eventuali prove di carico ordinate dallo stesso DL. Si procederà al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.I.
- Il rigoroso rispetto delle prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere di bonifica ambientale e di accettazione dei relativi materiali da costruzione; è quindi onere dell'Appaltatore provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di tutti i materiali/elementi strutturali utilizzati nei lavori, agli Istituti autorizzati dalla legge per le normali prove di laboratorio, rispettando la tempistica, per quanto frazionata, prevista per legge.
- Far eseguire, a propria cura e spese, le prove di laboratorio sui campioni, provini e spezzoni di cui al punto precedente; l'Appaltatore dovrà far eseguire le prove sulle geomembrane posate per l'impermeabilizzazione del Deposito Temporaneo entro 10 giorni dalla data di ultimazione delle saldature; in caso di mancato rispetto di quest'ultimo termine rimarrà a totale cura e spese dell'Appaltatore il rimborso delle prove eseguite in sua sostituzione dalla Direzione Lavori.
- L'obbligo, prima di dare inizio ai lavori di scavo, sulla scorta degli elaborati progettuali, a informarsi presso gli Enti gestori dei servizi a rete interessati dell'esatta ubicazione dei cavi sotterranei e delle condutture, affinché questi segnalino la loro ubicazione e profondità nelle aree oggetto di intervento.
- A seguito dell'obbligo di informazione di cui al punto precedente il tracciamento in loco di tutti i sottoservizi esistenti, nonché, se richiesto dalla D.L., l'esecuzione di saggi puntuali (e relativi ripristini) per una più precisa individuazione di tali sottoservizi.
- L'uso di tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, scavi o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi pubblici sotterranei e aerei quali cavi elettrici e per telecomunicazioni, condotte d'acqua, tubi per l'erogazione del gas. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi, alle condotte o ad altri servizi pubblici, l'Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate ed al DL. L'Impresa resterà comunque unica responsabile di eventuali danni a persone o cose di qualsiasi genere e tipo che potessero derivare dalla interferenza dei lavori di scavo con le suddette canalizzazioni, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
- La vigilanza del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera.



- Il coordinamento con le imprese addette alla fornitura in cantiere dei materiali inerti da impiegarsi per la formazione del rilevato di messa in sicurezza idraulica del Deposito Temporaneo e per il ripristino degli scavi di bonifica
- L'obbligo di trasporto e smaltimento a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o residui di cantiere, qualora prodotto e/o contaminato per imperizia dell'appaltatore.
- Tutti i provvedimenti per evitare l'inquinamento dei terreni, delle falde e delle acque superficiali.
- La tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, oltre a tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
- Il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori.
- Le spese per gli allacciamenti idrici ed elettrici e di utenza dei suddetti servizi.
- Le spese per concessioni demaniali e locazione di terreni privati per esigenze di cantiere.
- La spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro realizzazione e ad ultimazione avvenuta, che saranno di volta in volta richieste dalla Direzione dei lavori. Le fotografie saranno in formato 10x15 cm., con indicata sul retro la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico.
- La fornitura all'Ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. Il Direttore dei lavori, a sua volta, trasmetterà tempestivamente tali dati, con le eventuali note e commenti, all'Amministrazione Comunale.
- La fornitura ed installazione di un tabellone delle dimensioni, tipo e materiale che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome del progettista, del direttore dei lavori, dell'assistente, dei coordinatori in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, del tipo di lavoro, dell'importo degli stessi, dell'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici, secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante.



- Il rispetto delle direttive ed indicazioni fornite dall'Ente Parco Monte Marcello Val di Magra che eventualmente comportassero modifiche delle modalità di esecuzione dei lavori per garantire la salvaguardia della fauna e della flora del Parco.
- Il rispetto delle direttive ed indicazioni fornite dalla Sorveglianza Archeologica e la conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.
- Nel caso di rinvenimento di oggetti di interesse la sospensione dei lavori nella zona del rinvenimento (opportunamente allargata) e l'immediata comunicazione di tale accadimento alla Direzione dei Lavori ed alla Sorveglianza Archeologica, ove presente, per permettere (eventualmente anche a funzionari della Soprintendenza competente) di svolgere tutti gli accertamenti necessari a valutare il valore e l'importanza di quanto ritrovato. Nessun compenso od indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore per queste eventuali sospensioni, parziali o complete, dei lavori. La durata di queste sospensioni non è conteggiata nella durata massima prevista al comma 2), art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 oltre la quale l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.
- La verifica della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dai fabbricati, dal piano stradale, dagli appezzamenti agricoli.
- L'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, e in genere di tutte quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.
- La fornitura e la messa in opera di tutta la segnaletica necessaria in conseguenza dell'installazione del cantiere in conformità al codice della strada e del relativo regolamento.
- Tutte le spese per lo spostamento dell'area di cantiere rispetto a quella originariamente assegnata a seguito di comunicazione dell'amministrazione comunale per esigenze di utilizzazione temporanea o permanente dell'area assegnata per la localizzazione del cantiere e non interessata direttamente dalle lavorazioni oggetto dell'appalto.
- Il ripristino, a lavori ultimati, dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere, l'eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
- L'informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 38/2007.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante



si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto, applicando una penale pari al 10% sulle spese anticipate.

ART. 22 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO O SCAVO

I materiali non contaminati provenienti da scavi o demolizioni e non oggetto di classificazione e gestione in regime di rifiuti, resteranno di proprietà dell'Amministrazione Appaltante e per essi il Direttore dei Lavori potrà ordinare all'Appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei Lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione se non già contemplato (art. 36 del D.M. LL.PP. n. 145/2000).

La parte ritenuta non idonea al suo riutilizzo o di eccedenza dovrà essere caricata, trasportata, scaricata e smaltita o recuperata presso impianto autorizzato o comunque secondo le norme di settore, posto a qualsiasi distanza dal cantiere, i cui oneri sono compresi nei prezzi unitari dell'appalto e quindi a completo carico dell'Aggiudicatario che non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ART. 23 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza



che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

ART. 24 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della Direzione lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante ed a condizione che venga rispettato quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento.

L'Appaltatore deve presentare all'approvazione della direzione dei lavori entro venti giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010. Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettarlo.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 25 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è determinato nel cronoprogramma allegato e parte integrante del presente capitolato e fissato in **40 (quaranta) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.



In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. Il calcolo del tempo utile sarà computato a partire dal giorno successivo a quello del verbale di consegna fino al giorno del certificato di ultimazione dei lavori, compreso.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il cronoprogramma:

- Il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua.
- L'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti.
- Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori.
- Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature dei terreni, di prove di compattazione dei materiali inerti impiegati e di prove sulle geomembrane.
- Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

Nel tempo contrattuale è compresa l'incidenza dei giorni per recupero avversità atmosferiche, nella misura di dieci giorni lavorativi.

La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'**1 per mille** (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, comunque complessivamente non superiore al 10% dell'importo contrattuale. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno iscritte dal direttore dei lavori nel registro di contabilità e negli stati d'avanzamento a debito dell'impresa.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Quando l'Appaltatore non adempia agli obblighi contrattuali, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto, applicando una penale pari al 10% sulle spese anticipate.



ART. 26 SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

La Direzione Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 107, D.Lgs. n. 50/2016 secondo le relative disposizioni contenute nel suddetto articolo.

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei Lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, che comporteranno uno slittamento della data prevista di ultimazione dei lavori per un periodo pari a quello complessivo delle sospensioni stesse.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione Appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 107, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 107, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato al Comune di Follo Terme il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora il Comune di Follo intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, il Comune di Follo, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori o il Responsabile del Procedimento, ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.



Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità, fatte salve le sospensioni comandate a seguito del rinvenimento di oggetti o manufatti di interesse artistico-archeologico e quelle effettuate a seguito di richiesta motivata da parte dell'Appaltatore. Se il Comune di Follo si oppone a tale risoluzione, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

ART. 27 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che per ciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs 50/2016 si prevede la possibilità di modificare in aumento l'importo del contratto di appalto fino al 15% dell'importo contrattuale originario, previo la redazione di una apposita perizia a firma del Direttore dei Lavori, se si verificano tutte le condizioni seguenti:

1. le modifiche non sono sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
2. le modifiche sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità;
3. le modifiche sono preventivamente concordate col Responsabile del Procedimento;
4. l'importo incrementato deve trovare copertura all'interno del quadro economico di progetto;
5. è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni variate.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore deve eseguire i lavori alle stesse condizioni dell'appalto originario. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.



Oltre a quanto sopra, ai sensi del punto a), comma 1), art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante l'utilizzo di eventuali economie ottenute in fase di gara e/o con altre risorse finanziarie appositamente assentite, la stazione appaltante si riserva la possibilità di far eseguire all'Appaltatore tutte o parte delle seguenti opere complementari aggiuntive di rinforzo e rinaturalizzazione del sito come introdotte nella Relazione Tecnica di Progetto.

L'importo delle opere complementari aggiuntive, incluso il relativo costo della sicurezza, sarà determinato con eventuale specifico *addendum* "Computo metrico estimativo lavori complementari".

Le eventuali condizioni di affidamento di queste opere aggiuntive saranno le stesse del contratto principale; le opere saranno valorizzate utilizzando l'Elenco Prezzi Unitari di progetto (come in precedenza definito), sempre applicando l'eventuale ribasso offerto in fase di gara. Eventuali nuovi prezzi, se necessari, verranno definiti sulla base dei criteri riportati nel seguito.

Il tempo utile di esecuzione di queste opere complementari aggiuntive verrà determinato come frazione percentuale della durata utile prevista per i lavori principali.

ART. 28 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata al Comune di Follo Terme; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica la data di ultimazione dei lavori stessi.

ART. 29 DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori risulterà competente per tutte le funzioni a lui attribuite dal D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 30 CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.



ART. 31 SUBAPPALTO E COTTIMO

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle condizioni previste dalla legislazione vigente.

È POSTO L'ASSOLUTO DIVIETO ALL'INTEGRALE SUBAPPALTO A TERZI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SOTTO PENA DI NULLITA' DEL CONTRATTO.

Il subappalto e/o il cottimo è autorizzato dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda:

- a) A indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.
- b) A richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante (allegando la documentazione necessaria e prevista dalla legge) che provvederà al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. A condizionare la validità del contratto di subappalto all'autorizzazione formale della Stazione Appaltante.
- c) A individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese non partecipanti alla procedura di affidamento ed in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e di ordine speciale di cui all'art. 90 comma 1 D.P.R. n.207/2010 o, in alternativa, di attestazione SOA in corso di validità di qualificazione nella categoria e classifica di importo dei predetti lavori.
- d) A depositare copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando:
 - Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
 - Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
 - Documentazione relativa al subappaltatore/cottimista per il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 art. 90 comma 1 (o in alternativa attestazione SOA) in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

L'Appaltatore è obbligato:

- nel caso in cui non si ricorra al pagamento diretto dei subappaltatori, a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, a pena della sospensione del pagamento nei confronti dell'appaltatore medesimo, copia delle fatture



quietanziate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- a praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20 per cento nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo, nonché la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- a rispettare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori ed a garantire il rispetto degli stessi obblighi da parte dei subappaltatori;
- a trasmettere alla Stazione Appaltante, sia in riferimento alla propria posizione che a quella dei subappaltatori, prima dell'inizio dei corrispondenti lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, nonché i rispettivi Piani di Sicurezza;
- a mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, i Piani di Sicurezza, ed a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;
- a garantire che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Ai fini del rilascio della suddetta autorizzazione, la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore ai sensi dell'art. 31, comma 6, D.L. n. 69/2013.

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori ovvero il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646 del 23 dicembre 1982, n. 936, del 19 marzo 1990, n. 55/90 come modificato dalla legge 415/1998 e dell'art. 34 del D. Lgs. 406/1991 e



successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del sub-contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È, altresì, fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa nei casi previsti dall'art.105 comma 2 ultimo periodo D.Lgs. 50/2016.

Il contraente principale ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni rientranti nel contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Qualora il subappalto abbia ad oggetto una delle attività definite maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012, ovvero:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;



- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

il subappaltatore dovrà essere inserito nella “white-list” della Prefettura della rispettiva Provincia, ai sensi dell’art. 29 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, affinché l’Amministrazione possa provvedere alla relativa consultazione in via telematica.

ART. 32 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore e/o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

La Stazione Appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l’Appaltatore e le imprese che effettueranno le forniture o le opere in subappalto, per cui l’Appaltatore medesimo resta l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori fatti salvi i casi di responsabilità in solido con i subappaltatori ai sensi dell’art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 33 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Per l'eventuale esecuzione di lavori non computati e/o previsti nel progetto, qualora per tali lavori non ci siano prezzi corrispondenti ricavabili dal CME di progetto, si procederà a ricavare tali prezzi unitari mancanti con il seguente ordine prioritario:

- dal Prezzario Lavori Pubblici 2022 Regione Liguria e Regione Toscana;
- dal Prezzario del Bollettino degli Ingegneri aggiornato ad Aprile 2022 e del prezzario ANAS;
- concordamento del nuovo prezzo con sua determinazione con specifica analisi comparativa, di mercato od analitica, purchè essa sia sempre effettuata con riferimento e commisurata ai Prezzari dei precedenti punti a) e b).

Sia i prezzi contenuti nell’elenco prezzi unitari che tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta.



Per il pagamento della mano d'opera fornita dall'Impresa per eventuali lavori in economia si terrà conto dei prezzi unitari correnti nel luogo e nel periodo in cui saranno richieste le prestazioni; prezzi dedotti in base al contratto collettivo di lavoro vigente, assumendo le spese generali nella misura del 15% e l'utile dell'Impresa nella misura del 10%. Il ribasso d'asta sulla manodopera impiegata per questi lavori in economia verrà applicato solo sull'importo corrispondente alle spese generali ed all'utile dell'Impresa.

ART. 34 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisoriale atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 11 D.M. 49/2018).

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 1 (uno) giorno dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. (art. 11 D.M. 49/2018).

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 11 D.M. 49/2018. L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, ed alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione dell'Appaltatore dai futuri appalti che il Comune di Follo indirà o dell'offerte presentate nell'ambito delle stesse procedure di gara.

ART. 35 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In osservanza della disposizione di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, tra il 5% ed il 15% dell'importo netto contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del suddetto articolo.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 saranno deferite alla Giurisdizione Ordinaria.



Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune di Follo.

ART. 36 SCIoglimento DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI – FUSIONI E CONFERIMENTI

Il Comune di Follo che intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c., art. 345 della Legge n. 2248/1865 e dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre il Comune di Follo ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza.

Il contratto potrà essere o sarà altresì risolto dalla S.A. nei casi di cui all'art.108 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento (fatto salvo il caso di cui all'art. 110, c. 3, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016) o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune di Follo è fatta all'Appaltatore nella forma



dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune di Follo si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune di Follo per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Comune di Follo, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per il Comune di Follo per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Ai fini della cessione, trasferimento, fusione e scissione di azienda si applica la disciplina vigente in materia.



ART. 37 ANTICIPAZIONI, PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO, RITARDI NEI PAGAMENTI, CONTO FINALE

Il Comune di Follo corrisponderà, su richiesta dell'Appaltatore, nel rispetto dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un'anticipazione di ammontare pari al 20% dell'importo netto contrattuale. Il Comune di Follo può incrementare l'importo dell'anticipazione fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento, a disposizione della medesima stazione appaltante.

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera **pagamenti in acconto** ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti e degli oneri per la sicurezza relativi raggiungerà **l'importo di € 50.000,00 (Euro sessantamila)** al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute previste per legge.

Il certificato di pagamento della rata di saldo verrà effettuato, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, dalla ultimazione dei lavori stessi.

Il pagamento dei lavori sulla base della contabilità delle lavorazioni effettivamente eseguite, comprensive dei costi per la sicurezza, e dopo la redazione dei relativi documenti contabili previsti dal D.M. 49/2018 e della presentazione di regolare fattura da parte dell'Appaltatore e della documentazione richiesta (certificazioni, garanzia fideiussoria, etc..), previo visto di congruità del Responsabile del Procedimento.

I costi per la sicurezza verranno corrisposti ad ogni stato d'avanzamento e saranno contabilizzati a corpo in funzione dell'avanzamento dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% (art. 30, comma 5-bis, D.Lgs. n. 50/2016) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La Direzione Lavori e il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento.

Entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori il Comune di Follo Terme provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore.

Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (art. 14 comma 1 lett. "e" del D.M. 49/2018).



Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il pagamento della rata di saldo (che potrà essere di qualsiasi importo) è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere definitivo del medesimo. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.4 approvato con D.M. n. 31 del 19/01/2018.

I pagamenti saranno effettuati entro un termine non superiore ai 30 giorni (ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.). L'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile, secondo quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

In sede di pagamento il Comune di Follo ha l'obbligo di procedere preventivamente, per l'Appaltatore e per gli eventuali subappaltatori, all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dagli enti previdenziali, fermi restando i tempi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Nell'ipotesi di irregolarità contributiva il Comune di Follo attiverà l'intervento sostitutivo ai sensi dell'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Follo. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili al Comune di Follo qualora questo non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Il Comune di Follo, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso il Comune di Follo cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori, con questo stipulato (il tutto comunque secondo la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 38 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pistoia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



ART. 39 CONTO FINALE E COLLAUDO

Il conto finale verrà compilato entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei lavori.

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Nel caso si rendesse opportuno eseguire il certificato di collaudo in luogo di quello di regolare esecuzione, la collaudazione dei lavori dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

È in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori o del loro collaudo, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

Il collaudo o certificato di regolare esecuzione riguarda l'intera opera e deve tenere di conto dei collaudi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione Lavori o il Collaudatore ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Il C.R.E. ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione, decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'Ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante, prima che il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 40 REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

È esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.



ART. 41 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Ai sensi del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, è fatto divieto all'Appaltatore, durante l'esecuzione del contratto, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori e dirigenti dell'Ente e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.



CAPITOLO III - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI. MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

ART. 42 DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Per tutte le norme sulla qualità e provenienza dei materiali nonché sulle modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, analisi e controlli e criteri generali di protezione dell'ambiente da adottarsi in fase esecutiva fa fede e costituisce obbligo contrattuale il **Disciplinare Tecnico Descrittivo e Prestazionale** parte integrante del presente Capitolato speciale.

ART. 68 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori l'impresa è obbligata ad eseguire il rilievo dell'intera area, la livellazione, la picchettazione ed il completo e dettagliato tracciamento plano-altimetrico di tutte le opere in appalto, in modo che risultino anche indicati i sottoservizi esistenti.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai sottoservizi o ad altre strutture, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle opere danneggiate, che alla stazione appaltante ed alla Direzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.



CAPITOLO IV – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

ART. 69 NORME GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal capitolato (eseguiti in economia, a misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che disciplinano l'Appalto.

ART. 70 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA, A CORPO

I prezzi a corpo comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del capitolato.



Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione delle prestazioni a misura i prezzi fissati nel CME sono fissi ed invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.

Le opere da valutare a misura dovranno essere computate secondo i criteri riportati nella "GUIDA DELLE LAVORAZIONI E NORME DI MISURAZIONE" allegata ai prezziari regionali che qui si intendono integralmente riportati.

Per le lavorazioni non comprese nei Prezzari di riferimento citati nel paragrafo precedente, le rispettive modalità di misurazione sono riportate all'interno del Disciplinare descrittivo e prestazionale.

In genere i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte del Committente, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione dei lavori hanno specifica rilevanza anche nei casi di perizia suppletiva e di variante ammessa dalla legislazione vigente.

ART. 71 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

In genere le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.



Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. Esso verrà determinato sulla base dei prezzi unitari correnti nel luogo e nel periodo in cui saranno richieste le prestazioni; prezzi dedotti in base al contratto collettivo di lavoro vigente, assumendo le spese generali nella misura del 15% e l'utile dell'Impresa nella misura del 10%, per un complessivo del 26,50%. Il ribasso d'asta sulla manodopera impiegata per questi lavori in economia verrà applicato solo sull'importo corrispondente alle spese generali ed all'utile dell'Impresa.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 72 MATERIALI A PIÈ D'OPERA

Potranno essere applicati eventuali prezzi per i materiali a piè d'opera soltanto:

- a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Impresa è tenuta a fare a richiesta della Direzione dei lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, forniture di materiali inerti certificati quando eventualmente non disponibili o giudicate non idonee dalla Direzione Lavori le forniture esterne previste dalla Stazione Appaltante e richiamate negli elaborati progettuali;
- b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
- c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi del Capitolato generale;
- d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dall'Amministrazione quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.



ART. 73 COSTO DELLA SICUREZZA

Il COSTO DELLA SICUREZZA è stato determinato in Euro 9.359,00; questo importo non è soggetto a ribasso d'asta. Gli oneri valutati in tale Costo della Sicurezza sono i costi speciali della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come ad esempio i seguenti:

- impostazione base operativa ed installazione box di cantiere e w.c. a funzionamento chimico;
- apprestamenti provvisori e delimitazione aree di cantiere;
- oneri aggiuntivi per l'impianto dei cantieri specificatamente rivolti alla esecuzione delle opere di realizzazione del Deposito Temporaneo dei rifiuti;
- adozione di procedure lavorative e/o di approntamenti e protezioni provvisorie per l'abbattimento delle polveri e delle frazioni leggere di rifiuti durante le demolizioni, gli scavi, i trasporti, la movimentazione e l'abbancamento dei materiali inerti e dei rifiuti;
- adozione di procedure lavorative e/o di approntamenti e protezioni provvisorie per l'utilizzo in sicurezza dei mezzi d'opera (escavatori, pale, perforatrici, ecc.) in presenza di tratti di linea elettrica aerea non dismessa;
- misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti;
- particolari procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- eventuale utilizzo di movieri nel numero adeguato;
- formazione di parapetto provvisorio regolamentare di classe A in sommità della sponda fluviale e/o formazione di sistema anti-caduta dotato di dispositivo di ancoraggio di tipo C con linee di ancoraggio flessibili orizzontali opportunamente fissato a strutture permanenti o provvisorie di adeguata stabilità e robustezza;
- esecuzione delle lavorazioni secondo le fasi previste nel cronoprogramma;
- formazione di piste, rampe e piazzole per accesso a tutte le aree di lavoro non accessibili direttamente dalla sede stradale – rimessa in pristino;
- messa in opera di tutte le segnaletiche stradali, di preavviso e di sicurezza richieste;
- uso di lamieroni metallici e tavolati e/o ritardi e sospensioni nella realizzazione dei lavori per permettere il passaggio di autoveicoli, anche durante i momenti di lavorazione;
- misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al Piano di Sicurezza il Coordinatore in fase di esecuzione potrà sospendere i lavori fino all'avvenuto adeguamento da parte dell'Appaltatore a tali prescrizioni ed oneri, senza che ciò possa comportare richiesta di speciali compensi od indennizzi da parte dell'Impresa. In caso di reiterate e/o gravi inosservanze il Coordinatore in fase di esecuzione potrà anche proporre alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto.



In caso di varianti in corso d'opera al Piano di Sicurezza e Coordinamento nessun maggior compenso sarà dovuto all'Appaltatore.

Nel caso si verifichi la necessità od opportunità di realizzare effettive opere in più od in meno rispetto a quelle progettate, per tener conto delle variazioni conseguenti, il costo della sicurezza potrà essere incrementato o diminuito tenendo conto dei maggiori apprestamenti provvisori, degli eventuali interventi aggiuntivi finalizzati alla sicurezza realizzati e della maggiore incidenza delle eventuali misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti o di particolari procedure prescritte.

Questa disposizione non si applicherà nel caso in cui l'incremento e la diminuzione dell'importo dei lavori sia causato da semplici variazioni delle quantità e non dalla necessità di realizzare effettive opere in più od in meno rispetto a quelle progettate.